



Croce e Del Vecchio, una particolare antitesi

Luisa Avitabile

Prof. ord. dell'Università di Roma La Sapienza



1. Il primo volume di Croce e i giuristi fa emergere uno stile epistolare che potrebbe apparire anacronistico. I carteggi sono un capitale dei secoli scorsi che oggi, in un profluvio di mail, scompaiono come materiale obsoleto. Eppure quale sorpresa nel leggere le carte che, sotto forma di epistola, hanno attraversato l'Italia e, in alcuni casi, il pianeta si sono ricomposti nella custodia sapiente di Palazzo Filomarino, facendo risaltare ancora di più le contraddizioni di un mondo culturale, scientifico e politico come quello della prima metà del '900, ma anche la ricchezza e la vivacità di rapporti e alcune prese di posizione che, nel secolo breve, hanno lasciato più di una traccia.

Relazioni complesse, verità assottigliate e visioni condivise, in un momento storico non sempre aperto alle novità. Tra le lettere destano interesse quelle scambiate tra Benedetto Croce e Giorgio Del Vecchio¹. Un rapporto controverso, con ragioni portate avanti in modo originale da ciascuno dei due. E proprio la loro caparbia e le fasi volitive fanno sì che si possano distinguere tre periodi, tratteggiati da intense relazioni tenute in un mondo in veloce cambiamento.

Periodi articolati e complessi. Vicissitudini personali che si intrecciano con la Storia. Storie individuali che sperimentano la tragedia e ne sono attraversate impotenti.

In sintesi, il primo periodo potrebbe essere datato 1911-1935, ed è il lasso di tempo più lungo, in cui si manifesta un rapporto di stima e affinità intellettuale; il secondo evidenzia la frattura tra due pensatori divergenti nelle discussioni sul rapporto tra diritto ed economia, gli anni sono il 1935 e il 1936; il terzo, datato 1951, può essere definito della

¹ Si ringraziano Marta Herling per aver messo, con rara generosità, a disposizione il carteggio tra Croce e i giuristi, Teresa Leo e Stefano Palmieri per il prezioso contributo.

Un particolare ringraziamento a Matteo Castorino, Fiammetta Cioè, Beatrice Leucadito e Giovanna Petrocco per la cura e l'attenzione al lavoro di trascrizione e revisione dell'epistolario tra Croce e i giuristi pubblicato nel volume I.

riconciliazione, luogo della pace e del dubbio, di interrogativi e di silenziosa disperazione.

Il carteggio, pubblicato grazie ad una felice idea di Natalino Irti, è costituito sì da una serie di lettere, cartoline, biglietti e cartoncini augurali, ma in realtà sono documenti che testimoniano la storia istituzionale di Benedetto Croce, prima Senatore del Regno poi Ministro della Pubblica Istruzione e di un Paese che proviene dall'800, dalla Grande guerra.

Al lettore curioso si offrono pagine color avorio, frastagliate, invase da una grafia minuziosa, tratti di pennino e parole incomprensibili che sembrano volersi sottrarre alle attenzioni dell'attualità.

In questa atmosfera polverosa si rinvergono, nel suo Archivio presso l'Istituto di Filosofia del diritto della Sapienza, le carte autografe di un saggio del 1911 che Del Vecchio decide di pubblicare e che invia a Croce, intitolato *La comunicabilità del diritto e le idee del Vico*. Il suo pensiero ha avuto modo di affermarsi già nel 1902 in alcuni articoli su *Il Convitto* e sulla *Rivista ligure di scienze lettere ed arti*, anche in *L'evoluzione della ospitalità*, per la *Rivista italiana di sociologia*, e in un altro *Il sentimento giuridico*, per la *Rivista italiana per le scienze giuridiche*. Inoltre, nel 1903 è chiamato ad insegnare filosofia del diritto presso l'Università di Ferrara, dove pubblica *Le dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Rivoluzione francese*, dedicandosi con costanza alle relazioni internazionali e frequentando l'Università di Berlino, dove coltiva alcune relazioni scientifiche come quelle con Lasson, Kohler e Paulsen.

Dal 1905 al 1908 pubblica *I presupposti filosofici della nozione del diritto, Il concetto del diritto e Il concetto della natura e il principio del diritto*, raccolti successivamente nell'opera *Presupposti, concetto e principio del diritto*, denominata anche *Trilogia* (edita nel 1959), che appare in America nel 1914 con il titolo *The formal bases of law*, presso la Boston Book Company.

E proprio la storia e le riflessioni di Del Vecchio portano Croce ad esprimersi con affermazioni di apprezzamento, tanto che nel 1905, su *La Critica*, ne sottolinea l'«indirizzo fecondo ... contro l'empirismo, il positivismo, lo storicismo». Intanto, le attività di Del Vecchio, impreziosite dall'amicizia con Croce, continuano con un'intensità scientifica ed accademica altamente proficua. Nel 1906 è chiamato nell'Università di Sassari, nel 1909 in quella di Messina, poi a Bologna, e infine nel 1920 a Roma².

Dalle pagine inviate nel 1911 a Croce si evincono interessi comuni. È posta in primo piano un'espressione di Vico che, nella *Scienza Nuova*, afferma l'intrasmissibilità del diritto «da un popolo ad un altro»; problematizzando questa posizione e differenziandola da quella della scuola Storica del diritto, precisa: «secondo la scuola storica, ogni ordina-

² Nel 1920-21, anno di inizio del suo insegnamento a Roma, pubblica le *Lezioni di filosofia del diritto*, dapprima come dispense, poi in una stampa (1930) ampliata con i successivi ripensamenti e tradotta in varie lingue. Vd. ROMANO, *Ragione giuridica e ragione dialogica in Giorgio Del Vecchio*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, 8, 2017, pp. 3 e ss.

mento giuridico è un che di storicamente individuato, e proprio *esclusivamente* di un certo popolo: non separabile quindi da esso, né soggetto a trasmigrazioni od innesti. Secondo il Vico, il diritto è fondamentalmente uno solo, ... siccome una è la natura degli uomini, e quella congiunzione delle nazioni; onde esso nasce per necessità sempre uniforme, e ricorre con ugual ritmo, anche presso i popoli più lontani nello spazio e nel tempo».

Vico, nel negare «la comunicabilità storica del diritto», a differenza della Scuola storica, non la collega alla diversità nei vari popoli, ma al suo essere «naturalmente eguale».

In questo contesto emerge anche ciò che intende Del Vecchio per diritto naturale: l'essere umano, inteso quale *humanitas*, ha in sé «i segni eterni del giusto», è un'affermazione di Vico che Del Vecchio cerca di rendere ancora più chiara attraverso la considerazione: «per questa vocazione giuridica originaria v'ha, in tutte le genti necessariamente, un diritto che è *naturale*, nel senso che è “un diritto uscito coi costumi istessi delle nazioni sopra l'idee che essi hanno avuto della loro natura”»; ogni popolo ha un suo «senso comune» e dalla generalità dei sensi comuni promana una reciproca «convenienza», vale a dire un'intesa che converge nel «senso comune del genere umano» che – come precisa Vico nella *Scienza nuova* – proviene dalla «Providenza divina».

Criticando la «boria delle nazioni», Vico tematizza che il diritto naturale delle genti deriva da «una prima nazione», in sintesi è un diritto civile «comunicato ad altri popoli per umano provvedimento, e non già un diritto *con essi costumi umani naturalmente dalla divina Provvidenza ordinato in tutte le nazioni*»: l'incomunicabilità è determinata da un «principio speculativo» che muove dalle XII Tavole e che propone un'idea di diritto preesistente al senso comune, dunque anche ai diritti particolari dei singoli popoli, e che non ha quindi bisogno di essere trasmesso.

E anche se le storie sono molteplici, distinte tra di loro, convergono verso un'unicità che trascende la contingenza reale e si rinviene anche nei diritti come «unità sostanziali, nelle quali con diverse modificazioni, tutte le nazioni convengono» e, conclude Del Vecchio, citando Vico, appare come «diritto universale ed eterno».

«La comunicazione – continua Del Vecchio – intanto è possibile, in quanto v'ha un'essenziale unità dello spirito umano. Se un popolo può ricevere e fare proprio (sia pure con opportuni accomodamenti) il diritto elaborato da un altro, ciò accade perché nella natura di entrambi sono esigenze e necessità comuni, che si riflettono pur nel diritto; perché v'è in somma, oltre l'individualità, quella che il Vico ben disse “umanità delle nazioni” posto che il diritto fosse, come pretesero alcune scuole, alcunché di *esclusivamente storico*, relativo solo al luogo e al tempo della sua genesi e però spoglio di ogni valore umano e universale, esso non comporterebbe applicazione a genti diverse, né trascenderebbe mai i suoi confini etnici e temporali».

Non mancano le sottolineature di Croce alla fine del manoscritto:

prego l'amico Del Vecchio di accettare la soppressione degli ultimi due righi, che mi paiono, per così dire, un colpo di tamburo, che stona con la pacatezza dell'articolo, anche affermativamente l'articolo funziona meglio con l'interrogativo. Prego anche di inviare le bozze solo ai *giudici di concorso*. L'articolo uscirà a gennaio. Nel fascicolo di novembre è impossibile farlo editare.

Si oppone il *metro* che, come ogni matematica, è inintelligente.

Una successiva lettera di Croce a Del Vecchio, datata 22 gennaio 1915, contiene espressioni di stima e ringraziamento a proposito di una recensione:

«La ringrazio della sua recensione del Pagano altrettanto precisa ... quanto varia e aggiornata nel pensiero. Confesso che anche a me era sfuggito quello scritto del Pagano, quantunque io possegga la edizione ragionata dei Papi dove, come sa lei certamente, vi era l'appendice sulla quale Ella ha richiamato l'attenzione. Se Ella avesse una copia disponibile della sua memoria, la mandi al Senatore Gustavo Fortunato Lattanzi, via Vittorio Colonna.

La saluto cordialmente,
suo B. Croce.

Il 1° agosto 1925, in occasione della pubblicazione di un numero della *Rivista internazionale di Filosofia del diritto* interamente dedicato al secondo centenario della *Scienza nuova* di G. B. Vico, Croce ci tiene a scrivere:

Caro professor Del Vecchio,
la ringrazio del fascicolo vichiano, che troverò a Napoli nell'ottobre. Ma, intanto, poiché desideravo assai di leggerlo, e poiché l'altra copia mi occorre d'altra parte per la mia *collectio vicianana*, oso chiederle di mandarmi la prima copia, qui a Meana di Susa (Torino), dove mi trovo in villeggiatura. Grazie anticipate e saluti cordiali dal Suo B. Croce.

Inoltre il 13 agosto 1925 aggiunge:

Gentilissimo Del Vecchio, grazie del suo volume e sincere congratulazioni per l'opera da lei promossa. Ho letto con cura i vari autori e ne ho steso una recensione che pubblicherò in un prossimo numero de *La Critica*.

Vedrà che ho prestato molta attenzione al volume in questione.
Suo B. Croce.

Nel 1925, Croce pubblicherà una lunga nota su *La Critica*, precisando che: «il volume è assai ben riuscito e si deve molta gratitudine a Del Vecchio, che ha ideato ed eseguito questo omaggio al V. nella ricorrenza del secondo centenario della *Scienza nuova*»³.

³ B. CROCE, Recensione a *Per il secondo centenario della Scienza nuova di G. B. Vico (1725-1925)*, *Scritti editi a cura della Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, *La Critica*, 25, 1925, p. 365.

2. Del Vecchio, da parte sua, si dedica alle attività accademiche e ai lavori scientifici e nello stesso anno viene nominato rettore dell'Università di Roma, al termine del biennio cura il volume *L'università di Roma*⁴.

Va ricordato che la storia della Filosofia del diritto della Sapienza è un intersecarsi continuo tra l'Istituto di Filosofia del diritto, la *Rivista internazionale di Filosofia del diritto* e la Società italiana di Filosofia del diritto, ascrivibile alla personalità scientifica di Giorgio Del Vecchio a Roma dal 1920 al 1953.

La *Rivista* è, allo stesso, tempo organo ufficiale della *Società italiana di Filosofia del diritto*, dell'Istituto di Filosofia del diritto, della *Società filosofica italiana*, denominata successivamente Istituto di Studi filosofici e dell'*Institut international de Philosophie du droit et de Sociologie juridique*.

Nei primi anni della sua fondazione, collaborano Widar Cesarini Sforza, libero docente all'Università di Bologna, Antonio Pagano, libero docente presso l'Università di Roma e Roberto Vacca, un avvocato genovese. Del Vecchio rende l'Istituto di Filosofia del diritto di Roma Sapienza – fondato nel 1933⁵ –, attraverso la *Rivista*, il centro propulsivo e accogliente della riflessione giuridica europea, nordamericana, sudamericana e in parte asiatica.

Tra gli ospiti della *Rivista* non mancano studiosi italiani e stranieri, si segnalano, tra gli altri: F. Carnelutti, F. Battaglia, F. Orestano, E. Beling, J. Binder e H. Kelsen, H. Levy-Bruhl, P. Bonfante e R. di Mattei.

Le questioni proposte e affrontate nelle sue opere assumono sempre come riferimento il rinvio alla tematica dell'universale, affrontato teoreticamente attraverso l'interpretazione dei classici della filosofia.

Nel 1929, in un articolo *Sulla statualità del diritto* è critico nei confronti di Kelsen: «tutto il diritto sarebbe allora, per definizione, “statuale” questa tesi collima con quella che afferma ... tutto il diritto essere ‘positivo’»⁶.

Ubi homo ibi societas e di conseguenza *ubi societas ibi ius*, i due canoni si riassumono in quello finale *ubi homo ibi ius*, la storia del diritto è un divenire complicato che Del Vecchio non vede confluire in una *Grundnorm*. Considerata la critica a Kelsen, la problematicità e l'ambiguità del concetto di appartenenza del cittadino allo Stato, approfondisce la questione argomentando che non vi può essere analogia tra questo tipo di appartenenza e quella di un oggetto all'insieme⁷.

⁴ Dopo il rettorato, assume la direzione della nuova Scuola di scienze politiche, poi, nel momento in cui questa si trasforma in facoltà, ne viene nominato preside; dal 1930 al 1938 è preside della facoltà di giurisprudenza, dove introduce la figura dell'«assistentato».

⁵ Successivamente l'Istituto di Filosofia del diritto è diretto da Sergio Cotta fino al 1997 e da Bruno Romano fino al 2013. Vd. ROMANO, *Opera Omnia*, Torino, 2020.

⁶ DEL VECCHIO, *Sulla statualità del diritto*, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, IX, fasc. 1 (1929), p. 2.

⁷ *Ivi*, p. 21.

In direzione di un'architettura giuridica non regionalizzata, ma con propensione all'universale, nel 1932 Del Vecchio espone la sua tesi in *Stato e società degli stati*, considerando che l'assunto della Società universale degli Stati non è ancora diventato una 'realtà positiva'⁸.

3. Sullo sfondo della storia universitaria, si attesta la storia politica ed istituzionale del Paese. La nascita e l'ascesa del fascismo vedono Del Vecchio in prima linea, ma la sua condizione sociale e familiare lo porta presto a scontrarsi con le leggi razziali.

Si può senz'altro affermare che la seconda fase è quella più critica. Si presume che inizi con alcune affermazioni tratte da un breve articolo di Del Vecchio, *Croce e Don Ferrante* datato 1936 e pubblicato sulla *Rivista internazionale di filosofia del diritto* nella Sezione *Note e discussioni*, in risposta ad una recensione di Benedetto Croce al suo saggio *Diritto ed economia*⁹, apparsa ne *La Critica*: «La tesi del Croce, che il diritto si riduca all'Economia e che qualsiasi azione sia egualmente economica e quindi egualmente giuridica, non è mai stata accolta dagli studiosi», incisive affermazioni che fanno da preludio ad un affondo di circa due pagine. Non molte, ma determinanti per decretare la fine di rapporti già peraltro tesi¹⁰.

Le risposte di Croce non tardano ad arrivare. Sempre nel 1936 su *La Critica* si esprime senza mezzi termini: «Il Del Vecchio esegue una centesima confutazione della dottrina da me sostenuta sul rapporto tra diritto ed economia: confutazione alla quale lo prego di scusarmi e di non tener per scortesia se sono costretto a opporre una *fin de non recevoir*». Lo accusa, inoltre, di essere superficiale e di avere dei preconcetti ostativi alla comprensione del «problema che io ho trattato» e della «correlativa teoria, sorta in servizio non della pratica giuridica, ma dell'intelligenza storica, che è l'intelligenza della realtà». Per Croce l'universale giuridico professato da Del Vecchio è semplicemente un «filosofico ircocervo», giuridico ma con carattere etico.

Per giustificare il ricorso all'universale giuridico, Del Vecchio, da parte sua, richiama alcune riflessioni di Platone: «coloro che vedono solo le singole cose giuste e non anche la giustizia in universale (cioè proprio l'universale giuridico) non sono φιλόσοφοι, ma soltanto φιλόδοξοι. Amanti, dunque, dell'opinione e non della scienza».

Nelle sue critiche, rinvia ai classici del pensiero: «il considerare, come fa il Croce, il diritto come coincidente con qualunque manifestazione di volontà (tanto il rispetto della legge, quanto la sua violazione) significa contraddire all'essenza logica del diritto, che consiste appunto in una distinzione tra il giusto e l'ingiusto, il lecito e l'illecito, il *jus* e l'*injuria*».

⁸ Id., *Stato e società degli Stati*, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, XII, fasc. 1 (1932), pp. 1 e 36.

⁹ Id., *Diritto ed economia*, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, XV, fasc. 6 (1935), p. 593 ss.

¹⁰ Vd. CROCE, *Recensione a Giorgio Del Vecchio*, in *La Critica*, 1936, 34, pp. 378-379.

La distinzione tra filosofi e filosofi del diritto gli riporta alla mente l'atteggiamento di don Ferrante che, di fronte alla peste, riesce a dimostrarne l'inesistenza, usando disquisizioni sofistiche. Analogamente, la bipolarità dell'interrogativo di Croce se il diritto sia economia o morale, esclude – secondo Del Vecchio – una terza via, così come don Ferrante nega e sembra ignorare l'esperienza.

Nelle pagine su *Diritto ed economia*, la differenza tra le due dimensioni, quella giuridica e quella economica, diventa il basamento sul quale costruire il primato del diritto sull'economia¹¹ e l'interdipendenza tra i fenomeni della vita sociale: «i rapporti economici non sono mai soltanto rapporti economici: essi sono rapporti umani, quindi anche morali e giuridici»¹².

Del Vecchio non auspica certo che il principio economico diventi il surrogato della regola: «Il diritto, come principio universale dell'operare, domina (in coerenza con la morale) tutte le azioni umane e quindi anche quelle che tengono alla soddisfazione dei bisogni all'acquisto dei beni materiali. Esso domina tutti i motivi umani e quindi anche quelli di natura egoistica o utilitaria. Il diritto domina, in una parola, l'Economia»¹³, stabilendo così il primato del diritto sul profitto e sull'utile e la differenza tra i due fenomeni sociali.

Non si parleranno e non si scriveranno per lungo tempo. La grande storia dispiega i suoi effetti, non tutti positivi. Del Vecchio, nel 1936, ripropone nella *Rivista* un articolo pubblicato nell'*Enciclopedia italiana*¹⁴, dove affronta le questioni della pace e interpreta il pacifismo come «quella dottrina che intende dimostrare la possibilità e il dovere di abolire definitivamente la guerra, istituendo la pace tra tutti i popoli; nel suo significato pratico, è quel movimento dell'opinione pubblico e quell'organizzazione sociale, che svolge un'azione più o meno direttamente politica allo scopo di propagare tale dottrina e ottenerne l'effettiva attuazione»¹⁵.

4. Alla fine del 1938, per effetto delle leggi razziali, nonostante le posizioni fortemente a favore del regime, Del Vecchio verrà destituito e sospeso dall'insegnamento. La storica *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, della quale è il fondatore e direttore dal 1921, verrà soppressa ed egli stesso indicato come studioso «non appartenente alla razza ariana»; il 18 dicembre 1938 la Questura di Roma trasmette un documento all'Ufficio di P.S. di Porta Pia, nel quale poche, esplicite parole riassumono la crudeltà del totalitarismo: «Il Ministero della Cultura popolare è venuto nella decisione di sopprimere la Rivista internazionale di Filosofia del diritto, diretta dal prof. Giorgio Del Vecchio, di razza ebraica, abitante in via Appennini 52, e che si stampa nella tipografia Poliglotta Cuore di

¹¹ Si tratta di un intervento ad una conferenza dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura di Roma, il 18 marzo 1935.

¹² *Id.*, p. 593.

¹³ *Id.*, pp. 624-625.

¹⁴ *Id.*, *Pacifismo*, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, XIV, fasc. 6 (1936), p. 542.

¹⁵ *Ibidem*.

Maria, in via Banchi Vecchi 12. Pregovi di voler diffidare il sunnominato Del Vecchio Giorgio, e la tipografia ove si stampa, a non più stampare e pubblicare tale rivista».

Da questo momento la *Rivista* non verrà più menzionata nella raccolta ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche e Del Vecchio, con una comunicazione rettorale, viene sospeso dal servizio perché «dalla scheda di censimento personale risulta appartenente alla razza ebraica». Successivamente, il 21 luglio 1940, con un provvedimento del ministero della Educazione nazionale, decade dalla presidenza della Società italiana di Filosofia del diritto. In virtù dell'intervento di Amedeo Giannini, direttore da quel momento insieme a Felice Battaglia e a Giuseppe Capograssi, nel 1939 la *Rivista* inizia una seconda Serie, interrotta poi nel 1943 a causa della guerra.

In questi anni maturano in Del Vecchio convinzioni religiose diverse da quelle delle origini. Scrive nel 1941 un articolo sui diritti subiettivi pubblicato su *Azione francescana* e nel 1943 *La parola del S. Padre Pio XII e i giuristi* e *Sul fondamento della giustizia penale* pubblicato nel 1944 su *L'Osservatore romano*, sono gli anni dell'integrazione cattolica e della dedizione ad un cammino impervio come quello della fede.

Solo dopo la liberazione dall'occupazione nazista, viene riammesso all'insegnamento e alla cattedra, con una lettera del 4 agosto 1944 dell'allora ministro della Pubblica Istruzione Guido De Ruggiero¹⁶.

Nel 1948, fiaccato dagli eventi, stanco e deluso, alla ripresa del suo insegnamento di filosofia del diritto, scriverà: «Il diritto è necessario ma non è sufficiente. ... il diritto lascia al soggetto una scelta ... il diritto deve essere integrato dalla morale»¹⁷, condividendo così il percorso di alcuni neokantiani e riaffermando la sua stessa vocazione neokantiana.

Le lettere degli anni '50 danno inizio alla fase conclusiva del rapporto tra Del Vecchio e Croce ed hanno ad oggetto la traduzione dell'opera *Riduzione della filosofia del diritto* e della *Filosofia della pratica*. Le persecuzioni sono lontane, anche nell'animo di Del Vecchio che continua a rivolgersi a Croce con un reverenziale *illustre senatore*.

Mio caro

Del Vecchio,

l'opuscolo: *Riduzione della filosofia del diritto* non è altro che il primo di alcuni capitoli sull'argomento, che integrati con altri, fecero parte della mia *Filosofia della pratica*. Potrebbero estrarsi da quel volume con le aggiunte che contengono e formare un volumetto a parte. Ora l'intera *Filosofia della pratica* è stata pubblicata dalla casa Mohr e l'edizione credo che sia esaurita; ma non sono riuscito a sapere prima se

¹⁶ Nello stesso anno viene nuovamente sospeso dal servizio per un procedimento di epurazione a suo carico. Il provvedimento verrà successivamente revocato e Del Vecchio condannato ad un anno di sospensione dall'ufficio e dallo stipendio. Pubblica un volume fuori commercio dal titolo *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, Roma, Tipografia artigiana, 1945.

¹⁷ DEL VECCHIO, *Integrazione morale del diritto (Frammento)*, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, XXV, fasc. 1-2 (1948), p. 188.

quella casa intenda ristamparla o abbandoni l'idea di una nuova edizione. Procurerò di informarmi per mezzo di qualche amico tedesco e comunicarle la risposta. Mi abbia con cordiali saluti ed auguri.

Suo

B. Croce.

È un biglietto di Croce del 1951 e sembra proseguire un dialogo già avviato sugli accordi relativi alle traduzioni.

Il 16 aprile dello stesso anno Del Vecchio scrive:

Illustre Senatore,

poiché una casa editrice svizzera il *Verlag für Recht und Gesellschaft* di Basilea si è rivolta a me per avere indicazione circa una serie di opere italiane di Filosofia del diritto, che vorrebbe pubblicare in lingua tedesca, scrissi alla casa editrice Laterza per sapere se potrebbe eventualmente essere accordato alla casa anzidetta il diritto di traduzione della Sua *Riduzione della Filosofia del diritto* o della Sua *Filosofia della pratica*.

In seguito alla risposta avuta dalla casa Laterza, da me debitamente comunicata al *Verlag für Recht und Gesellschaft*, questa ditta si rivolse alla Mohr di Tübingen, ricevendone la risposta, in data 8 marzo 1951, che mi comunicò in copia. Tale copia mi faccio un dovere di mandare a Lei, qui acclusa. Successivamente, la casa Laterza mi informò che sarebbe stato possibile trattare per il diritto di traduzione della parte della *Filosofia della pratica* concernente le leggi, salvo accordi colla casa Mohr.

Mi sono fatto premura di comunicare ciò alla casa editrice svizzera, pregandola di mettersi in comunicazione direttamente con Lei oppure con la casa Laterza.

Mi auguro che la modesta funzione di tramite, da me finora avuta, non Le sia stata sgradita e mi auguro altresì che il pensiero italiano, anche mercé Sua, abbia sempre maggior risonanza all'estero.

Nell'occasione, La prego di accogliere i miei più rispettosi saluti e i miei migliori auguri.

Suo dev.mo

Giorgio Del Vecchio.

La risposta non si fa attendere, ed è del 20 aprile 1951:

Mio caro Del Vecchio,

mi risolverò a scrivere al Mohr, ma Lei sa come è difficile persuadere codesti editori tedeschi. Può darsi che ceda alla mia personale preghiera.

Questa faccenda letteraria è stata una buona occasione per aver notizie Sue, e che mi mancavano da tanto tempo. Mi abbia con molti saluti

aff.mo Suo

B. Croce.

5. Rimangono alcune considerazioni di Del Vecchio sullo Stato che «nella sua più alta e perfetta espressione, non può essere altro che la sintesi armonica dei diritti della persona».

La persona diventa il cardine, la sua dignità mal si concilia con una dottrina totalitaria. Eppure nel ventennio fascista le sue simpatie a Mussolini assumono il carattere della propaganda politica, come si evince dalla raccolta *Saggi intorno allo Stato* del 1935, pubblicato nel 1958 nel volume *Studi sullo Stato*, con l'aggiunta del saggio *Stato e società degli Stati* che ripropone le questioni discusse nel 1931 all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja su *La Société des nations au point de vue de la philosophie du droit international*, pubblicato nel *Recueil des cours*, e il saggio su *Individuo, Stato e corporazione*, una conferenza tenuta il 30 aprile 1934 all'Università di Zurigo.

L'indagine che Del Vecchio propone nel 1933 riguarda le specifiche condizioni di crisi dello Stato moderno, in *La crisi dello Stato*¹⁸ discute della ricorsività della crisi come implicita virtualmente nella stessa complessità del concetto di Stato¹⁹: che cosa è lo Stato? In che modo si manifesta? È storicamente determinato? Coincide con l'organizzazione politica? Sono i quesiti ai quali si dedica. Archiviando questioni di tipo storicistico, si concentra sul binomio Stato/diritto nella considerazione sostanziale che «ogni individuo è naturalmente una fonte di diritto, e quindi anche uno stato *in nuce*»²⁰.

La conclusione a cui arriva è che «lo Stato è tanto più forte e tanto più sano, quanto più è l'espressione della giustizia; poiché esso deve costituire la sintesi armonica di tutte le energie giuridiche, che esistono e si sviluppano naturalmente negli elementi che lo compongono», aggiungendo, in modo critico, che «la libertà non può essere dimenticata, né va lasciata fuori dello Stato, bensì deve essere assunta e potenziata come linfa dello stato medesimo».

L'impegno nello Stato è bi-dimensionale: da una parte l'individuo lotta per l'affermazione di se stesso; dall'altro, le componenti e gli aggregati relazionali «devono comporsi armonicamente nello Stato, divenendo coefficienti propulsori della sua vita sempre più intensa e sempre più ricca»²¹.

La storia di Del Vecchio è la storia di un popolo, di un credo, ma è anche la storia del tradimento della sua religione che la famiglia non perdonerà, è la storia di una testimonianza, della colpa e della memoria. Oscilla tra convinzione e convenzione, sino a sentirsi marcato dalla colpa di aver scelto, tradito dall'errore, dall'ambizione, dalla possibilità di salvare quanto aveva costruito.

I processi affrontati, l'allontanamento della famiglia lo porteranno a meditare, a ricordare, così la memoria diventerà il suo orientamento. La dedizione agli studi e agli studenti prenderà il sopravvento sul servizio alle istituzioni.

¹⁸ Id., *La crisi dello Stato*, in *Rivista internazionale di Filosofia del diritto*, XIII, fasc. 6 (1933), p. 684.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ivi*, p. 689.

²¹ *Ivi*, p. 706.

Critico del formalismo, cade nella colpa di aver ciecamente prestato servizio ad istituzioni totalitarie che nientificano i contenuti qualitativi delle leggi, esaltandone i contorni formali, dove la dignità della persona, teorizzata nei suoi scritti principali, decade a mero ornamento.

Si congiungono negli ultimi anni della sua vita la colpa e la memoria: colpa per non aver preservato se stesso, i suoi cari, per aver rinnegato la fede, per non aver saputo leggere con lucidità i segnali del potere dittatoriale.

Memoria di una potenza passata ed effimera, costruita su bastioni totalitari, destinati a sgretolarsi; consapevolezza della tragicità e dell'atrocità degli anni delle leggi razziali. Sentimenti di paura, di malinconia, permeati dal dovere di ricordare, rimangono nelle lettere custodite nel suo *Archivio* donato, insieme ai volumi della Biblioteca, all'Istituto di Filosofia del diritto dell'Università Sapienza di Roma, prima di morire nel 1970 a Genova.

